



**COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO**

**Provincia di Teramo**

**POLIZIA MUNICIPALE**

Settore IV° - Area I^ - Vigilanza e Custodia

Via Poliseo De Angelis, 24 – 64046 Montorio al Vomano

CAP 64046 – P. IVA 00580460673

Tel. 0861/502222-23 Fax 0861/501021

e-mail: [vigili@comune.montorio.te.it](mailto:vigli@comune.montorio.te.it)

Sito Web: [www.comune.montorio.te.it](http://www.comune.montorio.te.it)

ALLEGATO (A)

## **PIANO COMMERCIALE**

D.lgs. N° 114/1998 - L.R. N° 135/1999 – L.R. N° 11/2008

# **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche (Legge Regionale 23.12.1999, n.135).

Approvato con deliberazione consiliare n. 14 in data 10.3.2011, immediatamente eseguibile.  
La piantina planimetrica dell'area mercato è allegata alla citata deliberazione consiliare .

## **Articolo 1**

### Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di tutte le attività commerciali esercitate su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 23.12.1999, n.135 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 114/98), del D.Lgs. 31.03.98, n. 114, così come richiamato dalla L.R. 16.07.2008 n. 11.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e può essere aggiornato, nelle sue parti, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

## **Articolo 2**

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

1. **PER COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE** si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo.

2. **PER AREE PUBBLICHE** si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

3. **PER POSTEGGIO** si intende la porzione di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

4. **PER POSTEGGIO ISOLATO O FUORI MERCATO** si intende la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche soggetta a concessione di carattere permanente, periodico o temporaneo.

5. **PER MERCATO** si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, coperta o scoperta, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi. La qualifica di area mercatale è recepita nelle norme urbanistiche del Comune.

6. **PER MERCATO STRAORDINARIO** si intende l'edizione aggiuntiva del mercato come sopra definito che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e cioè con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio, fatta salva l'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi. I mercati straordinari si svolgono, di norma, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari.

7. **PER MERCATO SPECIALIZZATO** si intende il mercato di cui al precedente comma 5 istituito con almeno il novanta per cento dei posteggi trattanti merceologia del medesimo genere o affini. Il restante dieci per cento dei posteggi e' adibito a funzioni di servizio per i consumatori.

8. **PER MERCATO STAGIONALE** si intende il mercato di cui al precedente comma 5, che, si svolge in uno o più periodi dell'anno legati alle caratteristiche climatiche e turistiche del Comune, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi.

9. **PER FIERA** si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari eventi o ricorrenze.

10. **PER FIERA SPECIALIZZATA** si intende la manifestazione che si svolge a cadenza ultra mensile e con le merceologie di cui al precedente comma 7.

11. **PER FIERA LOCALE** si intende la manifestazione di cui al comma 9 a valenza e richiamo prettamente locale o che si svolge al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, le vie o i quartieri.

12. **PER PRESENZE** in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si e' presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività. Ai fini della formazione della graduatoria generale, valida per i casi di spostamento o ristrutturazione dei mercati, per presenza si intende il numero di anni di concessione maturati, compresi quelli del cedente in caso di subingresso.

13. **PER PRESENZA EFFETTIVA** in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

14. **PER SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO** di alimenti e bevande si intende l'attività di vendita e di consumo previsti dalla L.R. n. 11 del 16.07.2008.

15. **PER AUTORIZZAZIONE** all'esercizio del commercio su aree pubbliche si intende l'atto rilasciato dal Comune, sede di posteggio, per gli operatori aventi la concessione del posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, in riferimento al settore o ai settori merceologici.

16. **PER CONCESSIONE DI POSTEGGIO** si intende l'atto, rilasciato dal Comune, che consente l'utilizzo di un posteggio nei mercati e nel territorio comunale mediante l'individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati.

17. **PER RAGGRUPPAMENTO TURISTICO**, si intende l'insieme dei posteggi che si snodano con certa e visibile continuità in alcune zone di alto interesse storico, artistico, culturale ed ambientale da cui traggono il nome. Si differenzia dal mercato per la nota prevalenza e specializzazione **NON ALIMENTARE** con offerta rivolta essenzialmente al turismo.

18. **PER RAGGRUPPAMENTO DI SERVIZIO**, si intende l'insieme dei posteggi istituiti a servizio di una determinata struttura, con destinazione e specializzazione merceologica funzionale a tale scopo.

19. **PER RAGGRUPPAMENTO STRAORDINARIO** si intende l'insieme dei posteggi istituiti ed utilizzabili solo in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo (sportive,culturali,musicali) programmate presso gli impianti sportivi.

### **Articolo 3**

#### Criteria generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

1.a - Valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate.

1.b - Favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione.

1.c - Assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive.

1.d - Riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale.

1.e - Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore.

1.f - Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio

### **Articolo 4**

#### Compiti degli uffici comunali

La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto indicato successivamente, spetta Settore IV° - Area I – Vigilanza – Custodia - Polizia Municipale.

Il Responsabile del Servizio del predetto Settore, in virtù delle funzioni direttamente attribuitegli, ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Il Responsabile del servizio, previa deliberazione della Giunta Municipale può affidare la gestione dei servizi di natura amministrativa e la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nonché le manifestazioni non sistematiche come i raduni, le rassegne i trofei e simili nei modi di cui all'art.16, comma 6, della L.R. 135/99, come modificato dall'art. 8 della L.R. n. 10/06, con stipula di apposita convenzione ai seguenti soggetti:

- a) Associazioni maggiormente rappresentative, a livello regionale, di operatori del commercio su aree pubbliche ;
- b) Enti Pubblici;
- c) Cooperative o consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche

#### **Articolo 5**

Soggetti a cui si applicano le presenti norme

Sono soggetti al presente regolamento tutti coloro che intendono svolgere attività di vendita di commercio al dettaglio su aree pubbliche nei modi e con i mezzi consentiti dalle Leggi dello Stato, dalle Leggi regionali vigenti e dalle norme, direttive e regolamenti nazionali e locali.

#### **Articolo 6**

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 é soggetto ad apposita autorizzazione, rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, da esibire in originale (o titolo equipollente, sempre in originale) a richiesta degli organi di vigilanza.

#### **AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGIO**

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio é rilasciata in base alla normativa regionale, dal responsabile del Servizio contestualmente alla relativa concessione.

L'operatore titolare di tale autorizzazione é abilitato, nei soli giorni in cui non ha concessione di posteggio, ad esercitare attività in forma itinerante ed a presentarsi sui mercati, per la spunta, nell'ambito del territorio regionale nonché a partecipare alle fiere in tutto il territorio nazionale con la relativa concessione.

Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione su posteggio e' stabilito in 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda. Trascorso tale termine, senza alcuna comunicazione del Responsabile del Servizio, la richiesta si intende accolta.

Le richieste di nuova autorizzazione su posteggio possono, di regola, essere inoltrate ed esaminate solo a seguito di apposita procedura concorsuale con formulazione della graduatoria entro 60 giorni dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande.

Sono fatte salve le disposizioni transitorie previste dall'art. 11 del presente regolamento.

## **AUTORIZZAZIONE IN FORMA ITINERANTE**

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante é rilasciata dal Responsabile del Servizio nel caso in cui il richiedente abbia la residenza, se persona fisica, o la sede legale se società, nel Comune. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Consente altresì all'operatore di partecipare alle fiere con la relativa concessione nonché di presentarsi per la spunta sui mercati e sulle fiere.

Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una autorizzazione in forma itinerante.

Il termine di conclusione del procedimento di richiesta di nuova autorizzazione in forma itinerante e' stabilito in 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della presentazione di regolare e completa domanda. Trascorso tale termine, senza alcuna comunicazione del Responsabile del Servizio, la richiesta si intende accolta.

L'operatore in forma itinerante non può avere concessioni di posteggio collegate alla sua autorizzazione, rispetta gli orari determinati dal Sindaco, può sostare nelle aree appositamente individuate dal Comune per un massimo di 2 ore nello stesso punto e a distanza di almeno 300 metri tra una sosta e l'altra ed é comunque soggetto, nell'esercizio della sua attività itinerante, alle prescrizioni del Codice della Strada.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche all'agricoltore che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art 4, comma 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

### **Articolo 7**

#### **Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche**

1. Il commercio su aree pubbliche é soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento (come, ad esempio, la comunicazione al Comune di vendita diretta di prodotti agricoli in forma itinerante per i produttori agricoli o la concessione per i soggetti, diversi dai commercianti, iscritti nel Registro delle Imprese che partecipano ad una Fiera Promozionale). E' vietato esercitarlo senza essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che deve essere estensibile ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza. E' altresì vietato svolgere attività non rispettando gli orari stabiliti dal Sindaco.

2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. E' assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze (banchi, tende, ecc.) spazi comuni destinati alla tutela di interessi pubblici e privati, al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione (quali quelli fra posteggio e posteggio o quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare).

3. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui é destinato . E' vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base al presente regolamento.

4. Le tende di protezione alle strutture di vendita, ove ammesse, debbono essere collocate rispettando le limitazioni di superficie autorizzate per ogni mercato, raggruppamento, turno, fiera e posteggio fuori mercato ed a condizione che non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici e privati.

5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e simili, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, nel rispetto della normativa vigente in materia di emissione sonore ed impatto acustico.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti cinque commi da parte di tutti gli operatori (commercianti, produttori agricoli e gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese) costituisce violazione alle limitazioni e divieti stabiliti dal presente Regolamento .

7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo caso di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà, altresì, considerato assente a tutti gli effetti.

8. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore e' considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, se si presenta dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

## **Articolo 8**

### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Chi intende esercitare il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi area, purché in forma itinerante, deve produrre domanda al Sindaco, in carta legale e inviata a mezzo di raccomandata A.R. o direttamente all'Ufficio Protocollo generale che ne rilascerà apposita ricevuta, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio di un regolare bando .

La domanda deve contenere:

1.a - le generalità del richiedente o, in caso di società di persone, la ragione sociale;

1.b - l'indicazione del codice fiscale e, se già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;

1.c - l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;

1.d - gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora l'operatore non intenda esercitare l'attività in forma itinerante;

1.e - l'attestazione del possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente legislazione.

*Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione sostitutiva del certificato è valida solo se accompagnata da copia di un documento d'identità.*

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

3. Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'esercizio dell'attività mediante utilizzo di posteggio e di non più di una autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

4. Uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o società di persone, può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi nell'ambito dello stesso mercato o fiera solo mediante subingresso.

5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio non può essere rilasciata qualora il posteggio richiesto non sia disponibile o quando, nei mercati non siano disponibili altri posteggi. La medesima non è valida se non contiene le indicazioni del posteggio concesso.

6. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggi sono rilasciate in conformità ai criteri di cui al successivo art. 10.

7. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali valide per la partecipazione ai mercati che si svolgono nel periodo legato alle caratteristiche climatiche e turistiche, nonché autorizzazioni stagionali di validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale.

8. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività esclusivamente in forma itinerante che cambia di residenza è tenuto a far annotare la variazione sul titolo autorizzatorio, che assume carattere provvisorio, dal nuovo Comune che provvederà al rilascio di un nuovo titolo previo ritiro del vecchio e alle future vidimazioni annuali.

9. L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza.

10. L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purché socio, familiare o dipendente.

11. In occasione di fiere o altre riunioni straordinarie di persone il Responsabile del Servizio può rilasciare, sentite le organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette fiere o riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti morali e professionali previsti dalla vigente legislazione.

L'autorizzazione sarà rilasciata entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria approvata e, nei casi di assegnazione diretta, dalla presentazione della domanda.

## **Articolo 9**

### **Delega**

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari, ai dipendenti, al lavoratore interinale, all'associato in partecipazione, al collaboratore coordinato e continuativo ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.



2. Tali soggetti delegati devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati e nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente l'esibizione di copia della domanda, corredata da ricevuta, inoltrata al Comune competente. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o di fiera non è richiesta la nomina del delegato.

3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente legislazione.

4. Nel caso di autorizzazione rilasciata da Comuni appartenenti a regioni la cui normativa non prevede l'istituto della delega, l'esercizio delle attività, in assenza del titolare è consentito solo a chi comprouvi di essere socio, collaboratore familiare o dipendente, secondo quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

## **Articolo 10**

### **Assegnazione dei posteggi nei mercati**

1. In caso di nuova istituzione di mercati, di ampliamenti di mercati esistenti, di posteggi resisi disponibili, il Responsabile del Servizio pubblica sull'albo pretorio e sul sito internet del Comune uno specifico bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili, di quelli resisi liberi e di quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato. Copia del bando va trasmessa, lo stesso giorno della pubblicazione sull'albo pretorio, alle organizzazioni provinciali di categoria degli operatori del settore, maggiormente rappresentative nella Regione.

2. Il bando deve contenere:

2.a - elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione;

2.b - il termine entro il quale gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui all'art. 8;

2.c - il termine entro il quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria che non può, comunque, superare i 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze;

2.d - il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;

2.e - ogni altra notizia utile agli operatori .

3. Il Responsabile del Servizio assegna i posteggi resisi liberi e quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti i criteri in ordine prioritario:

3.a - maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;

3.b - maggiore anzianità dell'attività maturata come iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

3.c - nell'ipotesi di persistenza nella parità prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda presso il Comune, purché completa di documentazione ovvero data di completamento della documentazione prescritta.

In caso di parità sono privilegiati gli operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio. Le domande che fossero presentate da operatori già titolari di più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed archiviate.

4. Nei mercati di nuova istituzione i posteggi sono assegnati sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:
  - 4.a - maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
  - 4.b - data di presentazione della domanda presso il Comune purché completa di documentazione ovvero data di completamento della documentazione prescritta.

In caso di parità si procede al sorteggio.

5. Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 1, è necessario espletare, fra tutti gli operatori del mercato o dei mercati già concessionari di posteggio, una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri di cui al comma 3. I residui posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura saranno posti in assegnazione a mezzo bando. Gli operatori concessionari di posteggi non possono scambiare fra loro il posteggio.
6. Nei mercati di cui al precedente art. 2, comma 5, devono essere riservati i posteggi per i produttori agricoli. Essi sono assegnati con i criteri di cui al precedente comma 3, qualora vi siano domande alla disponibilità.

### **Articolo 11**

Validità ed uso della concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere

1. Le concessioni di posteggio relative ai mercati hanno, limitatamente al giorno o ai giorni di concessione, validità decennale e sono rinnovate su domanda dell'interessato da presentare al Comune prima della scadenza.
2. Le concessioni di posteggio relative alle fiere hanno validità limitatamente al giorno o ai giorni di concessione. Nelle fiere che si svolgono almeno una volta l'anno, il 100% dei posteggi può essere assegnato per un periodo di 10 anni, rinnovabile, con relativo rilascio dell'autorizzazione a chi vi ha operato almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio e che ne fa richiesta nei modi e nei termini previsti da apposito bando.
3. Qualora la concessione di posteggio sia revocata per motivi di viabilità e traffico o altri motivi di pubblico interesse, il soggetto interessato ha diritto ad ottenere, nel territorio comunale, un altro posteggio che non può avere superficie inferiore a quello revocato e che deve essere localizzato in conformità a scelte concordate con i rappresentanti degli operatori presenti nel mercato.
4. I posteggi temporaneamente e occasionalmente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato o in una fiera sono assegnati, giornalmente, ai soggetti legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato o nella fiera. Non sarà assegnato alcun punteggio ai titolari di autorizzazione presenti alle operazioni di assegnazione privi della merce e delle attrezzature di vendita.

5. Il Comando di Polizia Municipale provvede, secondo le norme stabilite dal presente regolamento, alla registrazione delle presenze.
6. Nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione o in caso di ristrutturazione dei mercati esistenti i posteggi devono essere organizzati per disposizione o per ampiezza in modo che possano essere utilizzati, dove ne é consentito l'uso, anche per gli automezzi.
7. Il Comando di Polizia Municipale tengono a disposizione degli operatori una planimetria del mercato continuamente aggiornata.
8. Nei mercati destinati all'attività per uno o più giorni della settimana, devono essere riservati i posteggi per i produttori agricoli. Essi sono assegnati con i criteri di cui al precedente articolo qualora vi siano domande superiori alla disponibilità.
9. Quando le date di svolgimento dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non vi siano disponibili aree pubbliche ulteriori per lo svolgimento specifico delle due manifestazioni i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa il Responsabile del Servizio dispone il recupero del mercato in altra data domenicale o festiva.
10. Il soggetto interessato ha diritto di utilizzare il posteggio concesso per tutti i prodotti appartenenti al settore o ai settori merceologici richiesti e autorizzati, fatte salve limitazioni imposte dal presente regolamento o di carattere igienico sanitario.
11. Nei mercati e nelle fiere, in generale, si possono aggiungere due posteggi riservati esclusivamente ad Associazioni o Cooperative di tipo B Sociali Onlus senza scopo di lucro. Le concessioni sono assegnate di volta in volta.

## **Articolo 12**

### Produttori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'*art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione da inoltrarsi al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. La comunicazione di cui al comma 2, abilita anche a presentarsi sui mercati o nelle fiere cittadine per l'assegnazione giornaliera dei posteggi permanentemente o occasionalmente vacanti riservati ai produttori agricoli, rispettandone la destinazione merceologica.

5. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi del precedente art. 8.

6. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori non abbiano i requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa.

7. Nell'esercizio dell'attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per ciò che concerne i posteggi (destinazione ed utilizzo) e gli orari nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

Ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni i quali esercitano su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del D. Lgs. 11.05.2001, n. 228, non si applica la disciplina relativa al commercio su aree pubbliche, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante

### **Articolo 13**

#### Norme concernenti le fiere

1. Salvo quanto previsto dai commi successivi, le domande di partecipazione alle fiere devono pervenire mediante invio per raccomandata al protocollo del Comune o di altro soggetto delegato all'organizzazione, almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della fiera medesima. La graduatoria delle concessioni di posteggio è pubblicata all'albo pretorio del Comune almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento della fiera stessa.

2. Possono essere fissati termini unificati per la presentazione delle domande e possono prevedere l'assegnazione delle concessioni di posteggio anche per più manifestazioni in numero non superiore a tre. In tali casi la concessione decade se non viene usata per la prima volta.

3. La graduatoria delle concessioni di posteggio relativa alle fiere, viene formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

3.a - più alto numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione di posteggio;

3.b - anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

3.c - data di presentazione della domanda presso il Comune purché completa di documentazione ovvero data di completamento della documentazione prescritta.

3.d - ulteriori criteri eventualmente previsti dalla Giunta Municipale, sentite le organizzazioni provinciali di categoria degli operatori, maggiormente rappresentative.

4. Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore.

5. Alle fiere che si svolgono sul territorio comunale possono partecipare gli operatori in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti.

6. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio sulla stessa fiera.

I posteggi rimasti liberi, trascorso l'orario stabilito dal Comune per l'inizio dell'occupazione, sono assegnati in primo luogo secondo la graduatoria di cui al precedente comma 1, sempre che gli operatori interessati siano presenti, e quindi secondo il più alto numero di presenze effettive. A parità di presenze prevale l'anzianità di iscrizione del soggetto al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

7. Nelle fiere di cui al presente articolo il Responsabile del Servizio può assegnare fino a un massimo del 5% ulteriore rispetto ai posteggi disponibili a beneficio di operatori rimasti esclusi dalla graduatoria in possesso di particolari articoli da fiera.

8. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere di cui al presente articolo possono essere distinte secondo i settori e le tipologie .

#### **Articolo 14**

##### Normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite dalle leggi, statali e regionali dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera , non esistono apposite aree attrezzate.

2. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui, dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

#### **Articolo 15**

##### Trasferimenti di mercati o fiere

1. Nel caso di spostamento o soppressione di un mercato, di una fiera o di un posteggio isolato ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale o per ragioni di viabilità, traffico e di sicurezza pubblica, approvato dal Consiglio Comunale, il Responsabile del Servizio, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori provinciali più rappresentative presenti nella Regione, assegna agli operatori almeno 30 giorni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'Amministrazione Comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di stabilire termini diversi per il trasferimento.

2. Nel caso di urgente interesse pubblico ostativo alla permanenza delle attività in un determinato luogo, dichiarato dal Consiglio Comunale, si prescinde da ogni termine, così come pure nel caso di momentanea indisponibilità delle aree per comprovati motivi di pubblico interesse, di forza maggiore, di limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico, igienico sanitario, dichiarati dal Sindaco.

3. Nel caso di spostamento parziale di mercato o fiera che non superi il 40% dei posteggi, si procede alla sistemazione mediante graduatoria parziale con i seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza;
- b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- c) ulteriori criteri eventualmente stabiliti dalla Giunta comunale, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

4. Il Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere non vincolante delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale degli operatori di commercio su aree pubbliche, può individuare altre aree pubbliche per l'attività su posteggio o procedere all'ampliamento di quelle esistenti.

5. Qualora in situazioni particolari si rendano temporaneamente indisponibili le aree pubbliche (posteggi) in cui ordinariamente si svolgono i mercati, oppure si rendano temporaneamente disponibili spazi adiacenti a quelli prefissati, l'Amministrazione Comunale procederà ad individuare (posteggi) aree alternative per consentire lo svolgimento dell'attività agli operatori interessati senza modificarne il numero, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente atto.

6. Salvo quanto previsto dal comma 2, le innovazioni di cui al precedente comma devono essere note almeno 30 giorni prima dell'assegnazione dei posteggi mediante avviso esposto all'albo comunale e trasmesso contemporaneamente alle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il commercio su aree pubbliche.

7. Il Sindaco può sopprimere il mercato per una sola giornata su richiesta della maggioranza degli operatori o per motivi contingenti di interesse pubblico.

La giornata di mercato soppressa per i motivi suesposti va recuperata e comunicata agli operatori la data di svolgimento del mercato almeno sette giorni prima.

## **Articolo 16**

### **Istituzione mercati temporanei**

L'istituzione di mercati temporanei, in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente o in collegamento con manifestazioni straordinarie, è disposta dal Sindaco con apposito provvedimento in cui vengono sempre specificati l'area, il numero e la tipologia dei posteggi ammessi.

## **Articolo 17**

### **Modalità di esercizio dell'attività in forma itinerante e su posteggio**

Al fine di razionalizzare la funzione assolta dal commercio al dettaglio su aree pubbliche è consentito l'esercizio delle attività commerciali come appresso specificato.

### **Modalità di esercizio in forma itinerante**

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere effettuato da operatori muniti di specifica autorizzazione nonché da produttori agricoli.

E' consentito l'esercizio del commercio al dettaglio in forma itinerante in tutte le frazioni e su tutte le aree pubbliche **con l'esclusione del centro abitato di Montorio al Vomano Capoluogo**, nel quale è consentita la vendita esclusivamente nei seguenti spazi:

- **Via Quirino Celli;**
- **SS.80** e precisamente presso i L.go Lavoratori del Vomano, limitatamente al periodo dal 01 ottobre al 31 maggio;
- **Contrada Torrito;**
- **L.go Rosciano** (area giardinetti);
- **Contrada Piane di Montorio.**

E' severamente vietato l'uso della pubblicità sonora.

Nei luoghi utilizzati per la vendita non devono essere lasciati residui di alcun genere.

La Polizia Municipale, per ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione o di igiene, ha facoltà di ordinare anche oralmente l'immediato allontanamento del commerciante.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato durante le ore di svolgimento del mercato settimanale nonché nei giorni di svolgimento delle fiere.

L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago nonché su ogni area pubblica non vietata ai sensi del precedente punto 1 con mezzi autorizzati o altro, a condizione che la merce non venga esposta occupando suolo pubblico.

Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 78, L.R. 16.07.2008 n. 11.

L'operatore in forma itinerante osserva gli orari determinati dal Sindaco ai sensi del successivo art. 23, non può avere concessioni di posteggio collegate alla sua autorizzazione, può sostare soltanto nelle aree appositamente individuate dal Consiglio Comunale, per un massimo di due ore nello stesso punto e a distanza di almeno 300 mt. tra una sosta e l'altra (la sosta successiva nello stesso punto è consentita almeno dopo due ore) ed è comunque soggetto, nell'esercizio della sua attività itinerante, alle prescrizioni del Codice della Strada.

E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e restare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'agricoltore che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art 4, comma 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

### **Modalità di esercizio su posteggio nei mercati**

E' consentito l'esercizio del commercio al dettaglio su posteggio dato in concessione, secondo i seguenti parametri numerici previsti per il mercato settimanale di Montorio al Vomano:

Ampiezza complessiva Mq	Posteggi complessivi N°	Posteggi per vendita prodotti Non alimentari N°	Posteggi per vendita prodotti Alimentari N°	Posteggi per Produttori Agricoli N°	Posteggi per prodotti ittici N°
<b>1.717,04</b>	<b>127</b>	<b>103</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

Pertanto, le modalità di utilizzo del numero di posteggi complessivi sopra stabilito, per il mercato settimanale di Montorio al Vomano, sono le seguenti:

- **l' 80% è riservato agli esercizi di vendita dei prodotti non alimentari;**
- **il 10% è riservato agli esercizi di vendita dei prodotti alimentari;**
- **il 10% è riservato ai produttori agricoli (coltivatori diretti, mezzadri e coloni) per la vendita dei propri prodotti e a n°2 commercianti di prodotti ittici.**

### **Esercizi su posteggio nelle fiere**

E' consentito l'esercizio del commercio al dettaglio su posteggio dato in concessione in occasione di fiere o altre riunioni straordinarie di persone (feste patronali e di partito, sagre, manifestazioni sportive, raduni, rassegne, trofei e simili).

### **Esposizione dei prezzi**

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio su aree pubbliche o sui banchi di vendita o attrezzature equivalenti, ovunque collocate, debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

### **Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del Regolamento Comunale vigente.

### **Registro delle presenze**

La registrazione delle presenze nel mercato o nella fiera è effettuata entro l'orario di inizio delle vendite stabilito nel successivo art. 22, annotando:

- le generalità dell'operatore o, in caso di società di persone, la ragione sociale;
- il tipo e il numero di autorizzazione amministrativa.

Il mancato utilizzo del posteggio, senza alcuna giustificazione dell'operatore, in ciascun anno solare per un massimo di giorni 3 di mercato, verrà conteggiato esclusivamente ai fini della revoca dell'autorizzazione e non anche per la formulazione della graduatoria dei registri giornalieri e settimanali.

L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve presentare ai fini della registrazione della presenza, anche per la spunta, una sola autorizzazione.

## **Articolo 18**

### **Commercio su aree private**

Qualora uno o più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di mercati e fiere per uno o più giorni della settimana o del mese, essa può essere inserita fra le aree destinate all'attività e i soggetti promotori hanno diritto prioritariamente all'assegnazione delle concessioni di posteggio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.



## **Articolo 19**

### Subingressi e reintestazione dell'Autorizzazione

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni al Comune sede di posteggio per gli operatori concessionari di posteggio, al Comune di residenza del dante causa in caso di esercizio dell'attività in forma itinerante, alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa.
2. L'atto di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi potrà essere redatto in forma di scrittura privata registrata. La comunicazione presentata ai sensi del precedente comma 1 è sottoscritta sia dal dante causa che dal subentrante ed entrambe le firme dovranno essere autenticare.
3. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità storica dell'autorizzazione valutata sulla base di vari passaggi riportati d'ufficio dai comuni sulla stessa. L'anzianità d'iscrizione al Registro imprese del cedente, sia l'intera attività che il ramo di azienda, va considerata solo laddove il cedente abbia effettivamente maturato il diritto, ma non è possibile accertarne l'anzianità di presenza sul mercato o fiera. In relazione all'istituzione di nuovo mercato o fiera, l'anzianità di iscrizione al Registro imprese non va presa in considerazione come titolo di priorità.
4. Qualora il soggetto, interessato non abbia usufruito della facoltà di cui all'*art. 5, comma 3 della legge 25 marzo 1997, n. 77*, in caso di cessione dell'azienda, deve indicare su quale titolo trasferisce i diritti connessi ai titoli di priorità maturati.
5. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

## **Articolo 20**

### Circolazione nell'area di mercato

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombrò dell'area, e' vietato il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette se non condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dei mezzi di pronto intervento.
2. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato al di fuori dei posteggi.
3. Il divieto di cui al comma 1 si applica, limitatamente all'orario prefissato per le vendite, anche ai mezzi fornitori.

## **Articolo 21**

### Decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione e' revocata dal Responsabile del Servizio :

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare perda i requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente;

d) nel caso di omesso pagamento entro i termini del canone di concessione del posteggio.

2. La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo del posteggio medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

3. Il rapporto di cui al comma precedente, pari ad un quarto dell'anno solare, si misura con riferimento all'effettivo numero dei giorni nei quali è possibile svolgere l'attività secondo la cadenza periodica del mercato per il quale viene rilasciata la concessione di posteggio.

Il Responsabile del servizio, nei termini di legge, comunica l'avvio del procedimento di revoca della concessione del posteggio all'interessato che entro 15 gg. dalla ricezione dell'atto potrà presentare eventuali controdeduzioni.

## **Articolo 22**

### Orari e calendari dei mercati e delle fiere

#### **In forma itinerante**

Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante, fatto salvo quanto disposto al precedente art.17 possono vendere al pubblico durante la fascia oraria stabilita per la generalità degli esercizi commerciali.

#### **Su posteggio nei mercati**

Gli operatori su posteggio dato in concessione nei mercati, possono vendere al pubblico nel giorno di svolgimento degli stessi con i seguenti orari:

ESTATE (dal mese di Giugno al mese di Settembre):	inizio mercato	ore 06.30
	termine mercato	ore 13.45
INVERNO (dal mese di Ottobre al mese di Maggio):	inizio mercato	ore 07.00
	termine mercato	ore 13.30

Il posteggio deve essere occupato entro le ore otto (salvo autorizzazioni concesse) dopo di che l'operatore viene considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio con la procedura indicata all'art.11, comma 4.

Entro l'orario di termine del mercato le aree debbono essere lasciate libere da mezzi e rifiuti.

L'orario dei mercati temporanei viene stabilito in relazione alle specifiche esigenze e finalità istitutive.

### **Su posteggio nelle fiere**

Per le fiere che si svolgono in un'unica giornata l'orario di vendita e' stabilito dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Se la fiera si svolge nel periodo di maggior afflusso turistico il termine può essere prorogato fino alle ore 24,00 – sentito il comando della Polizia Municipale - e comunque non oltre gli orari stabiliti con il provvedimento autorizzatorio della manifestazione stessa.

Per le attività svolte nelle sagre, fiere e manifestazioni simili, essendo prevalente l'intrattenimento, ai fini di una migliore fruibilità degli spazi ed aree ad esse riservate si adotteranno le stesse modalità di orario, salvo deroghe autorizzate.

### **Istituzione mercati territoriali**

Al fine di ottimizzare il raccordo funzionale tra gli indirizzi del presente regolamento con le proiezioni territoriali ad essi corrispondenti ed in coerenza con quanto stabilito dalle indicazioni della programmazione e della pianificazione settoriale e territoriale, è istituito il seguente mercato settimanale:

**MONTORIO AL VOMANO CAPOLUOGO** – ricorrente nella giornata di **MERCOLEDI'**.

**MONTORIO AL VOMANO CAPOLUOGO: MERCATO QUOTIDIANO.**

Il mercato quotidiano è riservato ai produttori agricoli, (coltivatori diretti, mezzadri,coloni) per la vendita dei propri prodotti e ai commercianti di prodotti ittici.

### **Variazione giornata di mercato settimanale**

La giornata di effettuazione del mercato settimanale può essere variata:

- a) in via temporanea, per motivi contingenti o per esigenze straordinarie, dal Sindaco;
- b) in via definitiva esclusivamente su richiesta motivata di almeno due terzi degli operatori o di due terzi dei Consiglieri Comunali.

Nel caso di esigenze temporanee, il Sindaco stabilisce il giorno di effettivo svolgimento con apposito provvedimento che deve essere adottato con ragionevole anticipo, comunicato tempestivamente alle associazioni di categoria ed esposto all'albo fino alla vigilia del giorno dell'effettivo svolgimento del mercato, dandone adeguata informazione.

Nei periodi di maggior afflusso turistico il Sindaco può stabilire deroghe agli orari suindicati.

### **Istituzione delle fiere**

La fiera nel Comune di Montorio al Vomano si svolge il **1° NOVEMBRE di ogni anno**, in occasione della festività di tutti i Santi

### **Articolo 23**

#### Sfera di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento **SI APPLICA** agli industriali e agli artigiani che intendono esercitare il commercio al dettaglio, su aree pubbliche, dei propri prodotti.
2. Il presente regolamento **SI APPLICA** anche ai soggetti che intendano vendere od esporre per la vendita al dettaglio su aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico di cui alla legge statale 20 novembre 1971, n.1062.
3. Il presente regolamento **NON SI APPLICA** ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del D. Lgs. 11.05.2001, n. 228, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
4. Il presente regolamento **NON SI APPLICA** a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio dei consumatori ai sensi del comma 78, art. L.R. 16.07.2008, n. 11
5. Il presente regolamento **NON SI APPLICA**, salvo che per le disposizioni relative alla concessione del suolo pubblico, a chi vende o esponga per vendita esclusivamente le proprie opere d'arte.
6. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza nonché il divieto di vendere o esporre armi o esplosivi od oggetti preziosi.

### **Articolo 24**

#### Regime sanzionatorio

Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge si applicano le sanzioni previste al titolo X del *D.Lgs. n. 114/1998*

Per tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non espressamente sanzionate dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del *D.Lgs. 267/2000*.

2. L'autorità competente ad applicare le sanzioni é il Sindaco.
3. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi, sono disciplinati dalla Legge 24.11.81, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente regolamento o per l'inottemperanza ai provvedimenti adottati dall'autorità competente per la sua attuazione, spettano al Comune di Montorio al Vomano.

## **Articolo 25**

### Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere alla graduatoria dei titolari di posteggio.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente é tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato:

- 2.a - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- 2.b - il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- 2.c - i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
- 2.d - la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- 2.e - i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- 2.f - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

## **Articolo 26**

### Trattamento dati sensibili

I dati sensibili verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni.

## **Articolo 27**

### Disposizioni finali

1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alla presente regolamentazione ed alle medesime norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla L.R. n. 135 del 23 dicembre 1999 e del titolo X del *D.Lgs. n. 114/1998*;

3. Le graduatorie esistenti, a qualsiasi titolo per mercati e fiere, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate nella loro validità.

## **Articolo 28**

### Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

## **Articolo 29**

### Abrogazione precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti e contrastanti disposizioni in materia.

## **Articolo 30**

### Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.